

RICEVUTA FISCALE: ISTRUZIONI PER L'USO

Per la normativa fiscale tutti i contribuenti non obbligati all'emissione della fattura devono rilasciare, al momento della cessione del bene o della prestazione del servizio, la ricevuta fiscale (o lo scontrino fiscale).

Per la normativa italiana tutti i soggetti non obbligati all'emissione di fattura devono rilasciare Ricevuta Fiscale oppure Scontrino Fiscale. Questi soggetti sono obbligati all'emissione di fattura solo se richiesta preventivamente dal cliente come disposto dall'articolo 12, comma 1, della Legge n. 413/91. La **ricevuta fiscale** è un documento che certifica l'avvenuto pagamento da parte di un soggetto debitore nei confronti di un altro soggetto, ovvero il creditore. La ricevuta fiscale è un documento che si rende necessario produrre nel momento in cui si effettua una **transazione commerciale**, ad esempio per la vendita di un prodotto.

Soggetti tenuti all'emissione della ricevuta fiscale

Ai sensi dell'articolo 22 del DPR n. 633/72 l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente, non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, nei seguenti casi:

- cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali, o mediante distribuzione automatica;
- per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- per le operazioni esenti Iva, indicate nei numeri da 1) a 5) e numeri 7), 8), 16), e 22) dell'articolo 10 del DPR n. 633/72;
- per l'attività di organizzazione di escursioni, visite delle città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggio e turismo.

L'articolo 2 del DPR n. 696/1996 ha stabilito che non è obbligatoria l'emissione della ricevuta fiscale, se viene emessa fattura immediata, oppure in presenza di DDT o documenti di consegna idonei che permettano la fatturazione differita integrati con il corrispettivo dell'operazione. In ogni caso, per i soggetti dotati di partita Iva, che acquistano beni da parte di commercianti al minuto, per l'esercizio della propria attività, è obbligatoria la richiesta di emissione della fattura, ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, del DPR n. 633/72.

La compilazione della ricevuta fiscale

La ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice esemplare utilizzando modelli sostanzialmente conformi a quello approvato con D.M. 30.03.1992. La **ricevuta fiscale** può essere acquistata in blocchi da rivenditori autorizzati (tabacchi, edicole, ecc). Al momento dell'acquisto è necessario presentare al rivenditore il proprio numero di partita Iva e la propria visura camerale (nel caso in cui siate soggetti tenuti all'iscrizione in Camera di Commercio, come artigiani e commercianti). La ricevuta fiscale deve essere emessa in duplice copia: al cliente deve essere consegnato l'**originale della ricevuta**, mentre al soggetto emittente resterà la copia, che dovrà poi consegnare al proprio Commercialista che si occupa della tenuta della sua contabilità, in modo tale da adempiere gli obblighi Iva. La ricevuta fiscale, ai fini della sua validità, deve contenere al suo interno, i seguenti elementi:

- La numerazione progressiva effettuata per anno solare (n. 1, n. 2, n. 3, ecc);
- La data di emissione, ovvero la data in cui si riceve il pagamento del corrispettivo;
- I dati della propria attività: nome, cognome, eventuale ragione sociale, codice fiscale, partita Iva e indirizzo. I dati del soggetto che effettua il pagamento non devono essere inseriti;
- Descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati, quantità degli stessi;
- Importo totale della prestazione o della cessione, al lordo dell'Iva. Nelle ricevute fiscali l'Iva è incorporata al costo del bene o del servizio reso;
- Se si tratta di prestazioni esenti da Iva, come quelle rese da parte di medici, sulla ricevuta fiscale dovrà essere apposta una marca da bollo da € 2,00. L'apposizione della marca è a carico del cedente, ma egli avrà facoltà di riaddebitare al cliente il costo della marca da bollo, nella ricevuta che emette.

Fanno utilizzo della ricevuta fiscale la maggior parte dei commercianti e degli artigiani che la utilizzano al posto dello scontrino fiscale, al fine di ridurre i costi legati alla gestione di un registratore di cassa fiscalizzato.

Esistono, poi, delle operazioni per le quali è previsto l'esonero dell'emissione della ricevuta fiscale (e dello scontrino fiscale), quali, ad esempio, le cessioni di tabacchi, di carburanti per l'autotrazione, di giornali e beni mediante distributori automatici funzionanti a gettone o a moneta. Altri casi di esonero del rilascio della ricevuta fiscale sono previsti per i conducenti di taxi (i quali, tuttavia, in caso di specifica richiesta del cliente, sono tenuti al rilascio della fattura) e per altre attività considerate minori (ad esempio, ciabattini, ombrellai ed arrotini).

Differenza tra ricevuta fiscale e non fiscale

Molto spesso si tende a confondere la ricevuta fiscale con la **ricevuta non fiscale**. La ricevuta fiscale è un documento valido, ai fini fiscali appunto, per certificare l'avvenuta transazione commerciale conseguente ad uno scambio di denaro. Per questo motivo l'emissione della ricevuta fiscale, o dello scontrino fiscale è obbligatoria per tutti i commercianti al minuto, secondo quanto previsto dal DPR n. 600/73 e dal DPR n. 633/72. La **ricevuta non fiscale**, invece, **non è obbligatoria per legge**, ed è quella che deve essere emessa dai soggetti non titolari di partita Iva, quando effettuano una transazione commerciale (ad esempio la cessione di un quadro, un motorino,

la vendita di oggetti home made in genere, ecc). La ricevuta non fiscale, rappresenta essenzialmente un documento rilasciato a garanzia del debitore a fronte del pagamento del compenso fissato per la prestazione ottenuta.

La differenza fondamentale tra ricevuta fiscale e non fiscale sta nel fatto che, mentre la prima contiene all'interno del valore dei beni ceduti o dei servizi prestati, anche l'Iva, la seconda essendo emessa da privati, non la contiene. Per questo motivo, su tutte le ricevute non fiscali, deve essere sempre apposta una **marca da bollo** da € 2,00.

La registrazione delle ricevute fiscali

I corrispettivi riscossi, certificati mediante emissione di scontrino o ricevuta fiscale, devono essere registrati nei registri Iva. La registrazione, suddivisa per giorni, va eseguita, ai sensi DPR n. 695/96 e dell'articolo 15 DPR n. 435/2001, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento con riferimento a tutti i corrispettivi riscossi in ciascun mese solare precedente.

Sanzioni per la mancata emissione della ricevuta fiscale

Il mancato rilascio della ricevuta fiscale nei termini di legge, al termine della prestazione di un servizio o della cessione di un bene comporta l'applicazione di **sanzioni amministrative e penali**, per il soggetto cedente (commerciante), mentre non è prevista alcuna sanzione per il soggetto cessionario acquirente (cliente finale). Le sanzioni applicabili possono essere così riepilogate:

- **Sanzione amministrativa:**

- violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell'Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di € 516;
- registrazione con indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non documentata, con un minimo di € 516;
- omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

- **Sanzione penale:**

- emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l'importo è inferiore a € 154.937,07 per periodo d'imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni.